

(1999/C 182/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3304/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

L'obiettivo del Codice di condotta sulle esportazioni di armi recentemente adottato è di «prevenire l'esportazione di equipaggiamenti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna». Qual è la posizione in merito agli equipaggiamenti che potrebbero essere utilizzati per violazioni dei diritti umani al di fuori dei confini dello Stato destinatario? Tale aspetto è coperto dal Codice di condotta?

(1999/C 182/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3305/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Gli Stati membri non hanno ancora concordato una lista comune di armamenti che rientrano nel campo di azione del Codice di condotta. Le liste nazionali e internazionali attualmente esistenti omettono molti tipi di equipaggiamento militare, di sicurezza e di polizia spesso utilizzato per violazioni dei diritti umani. La lista comune che deve essere elaborata comprenderà tali equipaggiamenti?

(1999/C 182/080)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3306/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

In che modo gli intermediari del commercio di armi, quali ad esempio Sandline International, potranno rientrare nel campo di applicazione del Codice di condotta sulle esportazioni di armi?

(1999/C 182/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3307/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Quali misure si stanno approntando per istituire un sistema comune di controllo dell'utilizzazione finale delle armi esportate, comprendente controlli sul seguito dato, affinché gli Stati membri possano impedire ai destinatari di riesportare le armi o utilizzarle per fini non autorizzati dal Codice di condotta?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3301/98, E-3302/98, E-3303/98, E-3304/98,
E-3305/98, E-3306/98 e 3307/98***(22-23 febbraio 1999)*

Come è noto all'Onorevole Parlamentare, il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato adottato l'8 giugno 1998 ed è volto a fissare norme comuni rigorose che dovrebbero essere considerate come norme minime per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri, e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza nell'ambito dell'Unione.